



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. VERGA"

C.F. 82002260857 - Cod. Mecc. CLIC81100P

Sito: www.vergagela.edu.it - e-mail: clic81100p@istruzione.it - Pec:
clic81100p@pec.istruzione.it

Tel. 0933-835313 - Fax 0933-823351

Via Salonicco, 2 - 93012 Gela (CL)



REGOLAMENTO

DEL

COLLEGIO DOCENTI

**(Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del
12/09/2022 con delibera n.2, verbale 189)**

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

ART. 1 - Riferimento di legge.

La composizione e le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. n. 297/94.

ART. 2 – Composizione del collegio docenti

a) Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto.

È presieduto dal Dirigente scolastico e, in caso di suo impedimento, dal primo collaboratore.

Alle riunioni del Collegio fanno altresì parte i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi dell'istituto, i docenti oltre il Dirigente scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei presenti).

b) Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio.

La giustificazione delle assenze avviene secondo le modalità previste dal CCNL. L'assenza è giustificata d'ufficio in caso di congedo ordinario o straordinario.

ART. 3 - Competenze

Il Collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate dal D. Lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni. In modo peculiare, è chiamato ad attuare la funzione primaria dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica ed educativo-formativa.

In tale ambito, ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di classe.

In modo specifico, il Collegio dei docenti, ai sensi della normativa citata:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche

esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente;

- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- elabora ed approva il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'art.276 e seguenti;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto (in occasione del rinnovo dell'Organo collegiale);
- elegge, nel suo seno, due docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- nel caso in cui la scuola accolga alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del T. u.;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U. , dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

ART. 4 - Convocazione

- a) Il Collegio dei docenti viene convocato dal Dirigente scolastico mediante avviso nel sito web dell'Istituto o via e-mail, con preavviso non inferiore a cinque giorni.

Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostituisce.

- b) Il Collegio dei docenti si insedia all' inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente scolastico e votato dal Collegio e, in ogni caso, almeno una volta per quadrimestre.
- c) Il Dirigente scolastico ha, comunque, facoltà di convocare il Collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
- d) Il Collegio dei docenti può essere altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- e) Nel caso di richiesta di almeno un terzo dei docenti, il Collegio dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta.
- f) Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo settembre e il trenta giugno.
- g) Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad altra seduta, non prevista nella convocazione, l'avviso di rinvio sarà confermato tramite circolare. In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore.
- h) L'avviso di convocazione deve indicare l'o.d.g. con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.
- i) L'O.d.G. deve sempre prevedere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente.
- j) Ogni componente del Collegio dei docenti può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'O.d.G. Tale richiesta deve essere fatta nel corso seduta del Collegio, per l'iscrizione all'O.d.G. della seduta successiva oppure, per iscritto, al Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima della convocazione del Collegio.
- k) In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente scolastico può inserire all'O.d.G. del Collegio, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi dandone comunicazione mediante apposita circolare, con un preavviso di almeno 24 ore. All'inizio della seduta l'O.d.G. può essere integrato, se le integrazioni vengono accolte dai presenti all'unanimità.
- l) Il Dirigente scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all'o.d.g., almeno cinque giorni prima della riunione.

- m) Il Collegio può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti al Comprensivo oppure in sedute differenziate a seconda dell'o.d.g.

ART. 5 - Programmazione delle attività.

- a) Il Collegio dei docenti programma le attività relative alle proprie competenze, durante l'anno scolastico in corso, in modo da realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in lineadi massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
- b) Il Collegio opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, sulle medesime materie.

ART. 6 - Commissioni

- a) Il Collegio dei docenti può nominare Commissioni per lo studio di particolari questioni o per compiere lavori preparatori in ordine a tutte le materie nelle quali ha specifica competenza.
- b) Ogni Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un docente delegato con funzione di coordinatore.
- c) La Commissione è convocata per la prima volta dal Dirigente scolastico e successivamente, o dal Dirigente scolastico o dal coordinatore, secondo le esigenze. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono la Commissione.
- d) I componenti la Commissione decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- e) Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato dal coordinatore.
- f) Copia del verbale di ciascuna seduta della Commissione è trasmessa al Dirigente scolastico affinché sia depositata nell'apposito registro. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
- g) La Commissione deve riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione
- h) Il Collegio, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio di preparazione da parte della Commissione.

ART. 7- Attribuzioni della Presidenza.

Il Presidente presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In

particolare:

- a. Apre la seduta;
- b. Dà la parola,
- c. Guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- d. Illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate;
- e. Può affidare ad un docente l'illustrazione delle proposte;
- f. Stabilisce la sequenza delle votazioni;
- g. Proclama l'esito delle votazioni;
- h. Dichiarata sciolta la seduta del Collegio;
- i. Cura l'ordinato svolgersi dei lavori ed il rispetto delle norme del Regolamento del Collegio.

ART. 8 - Segretario del Collegio - Processi verbali

- a) Il Dirigente scolastico attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei docenti collaboratori.
- b) Il Segretario redige, su apposito registro a pagine numerate, processo verbale di ciascuna seduta del Collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
- c) Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni. Ogni docente ha diritto di chiedere che nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni.
- d) All'inizio di ogni adunanza il Collegio procede alla approvazione del verbale della seduta precedente, previa sua pubblicazione sul sito web dell'Istituto, almeno tre giorni prima della data della seduta. I docenti sono tenuti a prenderne visione, per rilevare eventuali errori e chiedere le opportune modificazioni o rettifiche, senza tuttavia entrare nel merito della discussione.

ART. 9 - Svolgimento delle sedute

- a) La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante firma da apporre su apposito foglio, da restituire al segretario per essere allegato al verbale, o per appello nominale
- b) Accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti), il Presidente dà inizio ai lavori.
- c) Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni che

ritiene utile fornire, avvia la discussione illustrando ciascun argomento, secondo l'O.d.g.

- d) Prima che inizi il dibattito è consentito richiedere eventuali chiarimenti.
- e) In mancanza del numero legale, entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta; viene, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti assenti.
- f) Nel corso dei lavori ogni docente può richiedere al Presidente di alla verifica del numero legale. Qualora ne accerti la mancanza, il Presidente dichiarasciolta la seduta.
- g) Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti. Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'O.d.O., dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.
- h) Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti gli iscritti a parlare di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti.
- i) È consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.
- j) Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.
- i) Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento del Collegio.
- k) l) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

ART. 10- votazione

- a) Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- b) Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
- c) La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decida di procedere alla votazione per singole parti.
- d) Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.
- e) I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il Collegio, decidendo a maggioranza dei presenti, lo ritenga necessario. Per il conteggio dei voti vengono incaricati quattro docenti, due per ciascun settore in cui viene divisa l'assemblea.
- f) Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal

caso, ad inizio seduta, il Collegio designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri due di scrutatori. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di una apposita urna.

g) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

h) Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione.

i) Nel caso siano in discussione due proposte alternative, viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

l) Qualora siano in discussione più di due proposte in alternativa, si procede ad una prima votazione; se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, viene approvata. Nel caso in cui tale quorum non venga raggiunto da nessuna proposta, si procede ad un ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

m) Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

ART. 11 - Condotta durante le sedute

- a) L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione
- b) I componenti il Collegio durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.
- c) Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente è tenuto a richiamarlo.
- d) Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola.
- e) Quando nella sala delle riunioni sussista un disordine tale da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavori, nonostante i ripetuti richiami, il Presidente ha la facoltà di sospendere la riunione a tempo determinato o a data da destinarsi.

ART. 12 - Revoca di deliberazioni precedenti.

- Il Collegio può adottare deliberazioni che comportino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, facendone espressa e chiara menzione nel provvedimento della

revoca e/o della modificazione.

ART. 13 - Conclusione delle sedute.

- Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei Docenti allorquando si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'O.d.G.
- Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G. e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta e comunica che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
- Nel caso in cui venga rilevata l'urgenza di trattare tutti gli argomenti all'O.d.G. e non sia stato previsto nell'avviso di convocazione la prosecuzione della seduta, il Presidente ha facoltà di decidere di non sospendere la riunione, fino all'esaurimento dei punti iscritti all'O.d.G.
- Di norma non è consentito ad alcun componente il Consiglio di lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

ART. 14 - Norme finali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994) per le riunioni in via telematica si rinvia a quanto disposto nel “Regolamento di funzionamento degli Organi collegiali a distanza” che fa parte integrante del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è approvato ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento sono possibili previa approvazione da parte dei due terzi dei presenti.
4. Il rispetto del presente regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.